

**PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA GESTIONE ENERGETICA E TECNOLOGICA INTEGRATA DEGLI IMPIANTI DELLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE DEL VENETO (GETIS)**

**CHIAIRIMENTI - Parte II**

86	25.06.2019	Possibile partecipare in forma diversa per singolo lotto? Esempio quale mandante di un costituendo RTI nel lotto 1, in forma singola nel lotto 2 e quale mandataria di un costituendo RTI nel lotto 3 - è possibile partecipare a più lotti in costituendo RTI (con compagine di RTI uguale per i 3 lotti) con quote diverse di composizione del RTI per ciascun lotto?	Si conferma che un concorrente può presentare offerta per più lotti in forme partecipative diverse e/o in forme partecipative uguali, ma con quote diverse. Ai sensi dell'art. 48, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016, così come prescritto dall'art. 13 del Disciplinare di gara, una stessa Impresa non può concorrere da sola, in raggruppamento con altre ovvero in forma consortile in riferimento allo stesso lotto.
87	26.06.2019	In caso di RTI di tipo orizzontale (pag. 42 del Disciplinare): - si chiede conferma che il requisito inerente i servizi analoghi debba essere posseduto dalla capogruppo in misura maggioritaria senza percentuali minime in capo alle mandanti;	Si conferma.
88	26.06.2019	In caso di RTI di tipo orizzontale (pag. 42 del Disciplinare): - si chiede conferma che il requisito inerente il possesso della categoria OG11 debba essere posseduto per classifiche adeguate agli importi che la singola impresa andrà ad eseguire senza percentuali minime in capo alla capogruppo ed alle mandanti.	Si conferma.
89	28.06.2019	Con la presente siamo a chiedervi cortesemente di confermarci che, in caso di partecipazione in RTI di tipo orizzontale, tutti i requisiti di partecipazione di cui all'art. 2 "Modalità di partecipazione" lettere k), l), m), n), o), afferenti rispettivamente il possesso dei servizi analoghi negli anni 2016-2017-2018 di cui almeno il 30% a favore di strutture sanitarie pubbliche e/o private secondo le tabelle ivi riportate, della SOA OG11 secondo la tabella ivi riportata, delle abilitazioni professionali di cui al D.M. n. 37/2008 per tutte le attività inerenti gli impianti indicati nell'art. 1 del medesimo decreto, del requisito di cui al D.P.R. 412/93 e s.m.i. con particolare riferimento alle prescrizioni di cui all'articolo 1, comma 1 lettera o), della certificazione UNI CEI 11352 e certificazione ISO 14001 o certificazione EMAS, devono essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso e non singolarmente dalle singole componenti del RTI.	In caso di RTI di tipo orizzontale (pag. 42 del Disciplinare), si precisa che: - il requisito inerente i servizi analoghi deve essere posseduto dalla capogruppo in misura maggioritaria senza percentuali minime in capo alle mandanti; - il requisito inerente il possesso delle categorie SOA OG11 deve essere posseduto in misura corrispondente alla percentuale di lavori da eseguire. - i requisiti tecnici di carattere soggettivo devono essere posseduti singolarmente da ciascuna impresa, a meno che non risulti che essi siano incontestabilmente riferiti solo ad una parte delle prestazioni, eseguibili da alcune soltanto delle imprese associate.
90	01.07.2019	Si chiede di integrare l'Allegato 5.7 "Clausola Sociale" riguardante il personale attualmente impiegato dagli attuali gestori del servizio, in quanto carente di importanti informazioni quali il monte ore, il livello e il contratto applicato.	A breve si provvederà a pubblicare la versione aggiornata dell'allegato 5.7.
91	05.07.2019	Si chiede di confermare che, in caso di ATI, il possesso dell'attestazione SOA per gli interventi di manutenzione straordinaria e di efficientamento energetico deve essere dimostrato nel suo complesso dall'ATI e che non è richiesta una classifica minima alle mandanti.	La SOA deve essere posseduta dall'O.E in misura corrispondente alla percentuale di lavori da eseguire.
92	05.07.2019	1) Nell'art. 2 del Disciplinare di gara rubricato "Modalità di partecipazione" è previsto quanto segue: ".....Non è prescritto infatti, per la partecipazione alla gara in forma di RTI, il possesso da parte delle relative imprese mandanti di percentuali minime del requisito specifico in questione.....". A tal fine siamo a chiederVi di confermare che tale previsione è applicabile sia al requisito afferente i servizi analoghi di cui al punto k) pag. 14 del suddetto articolo che al requisito previsto per gli interventi di manutenzione straordinaria afferente le categorie SOA di cui al punto L) pag. 15 del suindicato articolo.	In caso di RTI di tipo orizzontale (pag. 42 del Disciplinare), si precisa che: - il requisito inerente i servizi analoghi di cui alla lettera K) deve essere posseduto dalla capogruppo in misura maggioritaria senza percentuali minime in capo alle mandanti; - il requisito inerente il possesso delle categorie SOA di cui alla lettera L) deve essere posseduto in misura corrispondente alla percentuale di lavori da eseguire. - i requisiti tecnici di carattere soggettivo devono essere posseduti singolarmente da ciascuna impresa, a meno che non risulti che essi siano incontestabilmente riferiti solo ad una parte delle prestazioni, eseguibili da alcune soltanto delle imprese associate.
93	05.07.2019	2) Relativamente alla "Partecipazione in forma aggregata" disciplinata dall'art. 13 del Disciplinare di gara, si chiede di confermare che nella presente procedura di gara è applicabile la prescrizione secondo cui ".....In caso di elenco di servizi/forniture analoghi richiesti nella prestazione principale, nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il requisito deve essere posseduto dalla mandataria.....". In particolare si chiede di confermare che l'elenco dei servizi/forniture analoghe richieste è quello di cui al punto k) pag. 14 dell'art. 2 del Disciplinare di gara. Si chiede, quindi, di confermare, che nella presente gara non è applicabile la prescrizione di cui al suddetto art. 13 pag. 42 secondo cui ".....Se richiesta l'esecuzione di servizi/forniture analoghi il requisito deve essere posseduto per intero dalla mandataria.....".	Si conferma che l'elenco dei servizi analoghi è quello della lettera K). La frase di cui all'art. 13 pagina 42 del Disciplinare di gara "Se richiesta l'esecuzione di servizi/forniture analoghi il requisito deve essere posseduto per intero dalla mandataria....." è da intendersi come refuso.

**PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA GESTIONE ENERGETICA E TECNOLOGICA INTEGRATA DEGLI IMPIANTI DELLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE DEL VENETO (GETIS)**

**CHIARIMENTI - Parte II**

94	08.07.2019	<p>Premesso che il disciplinare di gara all'art. 2 prevede che:  <i>"si aggiunga che, al fine di incentivare la partecipazione in forma associata alla gara da parte degli operatori economici del mercato di riferimento e, conseguentemente, di favorire anche la partecipazione delle piccole e medie imprese di settore potenzialmente interessate, nella presente gara viene incentivata la partecipazione di RTI o Consorzi"</i>.</p> <p>Non è prescritto infatti, per la partecipazione alla gara in forma di RTI, il possesso da parte delle relative imprese mandanti di percentuali minime del requisito specifico in questione.</p> <p>Ciò posto si chiede di confermare che, come affermato dalla più recente giurisprudenza, nel caso di raggruppamenti temporanei tra imprese non è prevista la necessaria corrispondenza tra quota di partecipazione, quota di qualificazione e quota di esecuzione e, in particolare, neanche tra quota di qualificazione e quota di esecuzione; ne consegue che, ad esempio, sarà ammesso alla gara un RTI in cui una mandante partecipa al RTI al 15%, possiede il 5% dei requisiti ed esegue il 15% delle prestazioni oggetto di appalto.</p>	<p>Si ritiene che per i servizi e le forniture, contrariamente a quanto previsto per i lavori, non vige ex lege il principio di necessaria corrispondenza tra la qualificazione di ciascuna impresa e la quota della prestazione di rispettiva pertinenza, essendo la relativa disciplina rimessa alle disposizioni della lex specialis della gara, a cui si rinvia.</p> <p>Per i lavori, i requisiti di qualificazione devono "coprire" la quota di partecipazione dichiarata nell'offerta, nel senso che possono essere posseduti in eccesso, ma non in difetto rispetto alla quota dichiarata, costituendo invero i requisiti di qualificazione un elemento essenziale dell'offerta, consentendo alla stazione appaltante di verificare, in sede di ammissione alla gara, l'affidabilità dell'offerta sotto il profilo dell'idoneità e capacità professionale delle imprese che assumono le rispettive quote di partecipazione.</p>
95	11.07.2019	<p>Nel Disciplinare di gara vengono identificate due tipologie di servizi: quelli Principali, che in caso di ATI verticale devono essere eseguiti e dimostrati dalla Capogruppo, e quelli Secondari, che in caso di ATI verticali devono essere eseguiti e dimostrati dalle mandanti. Nel Disciplinare di gara si richiede che "Il fatturato specifico eventualmente richiesto anche per le prestazioni secondarie dovrà essere dimostrato dalle mandanti esecutrici o da queste ultime unitamente alla mandataria". Posto che negli atti di gara non viene richiesto un fatturato minimo specifico per questa tipologia di servizi si chiede di precisare come debbano posseduti e dimostrati tali servizi.</p>	<p>Il fatturato specifico richiesto è quello indicato alle lettere k) ed l) dell'art. 2 del Disciplinare di gara.          La comprova del requisito è ammessa secondo le disposizioni di cui all'Allegato XVII, parte II, del Codice.</p>
96	12.07.2019	<p>Al fine di incentivare la partecipazione in forma associata alla gara da parte degli operatori economici del mercato di riferimento e, conseguentemente, di favorire anche la partecipazione delle piccole e medie imprese di settore potenzialmente interessate, si chiede di confermare che la "Certificazione UNI CEI 11352, ovvero le competenze tecniche necessarie a realizzare correttamente il servizio, riducendone gli impatti ambientali", possa essere posseduta dalla sola impresa mandataria e non dalle imprese mandanti.</p>	<p>Nel caso di raggruppamenti di imprese, i requisiti tecnici di carattere soggettivo, tra i quali deve essere annoverata la certificazione di qualità, devono essere posseduti singolarmente da ciascuna impresa, a meno che non risulti che essi siano incontestabilmente riferiti solo ad una parte delle prestazioni, eseguibili da alcune soltanto delle imprese associate.</p>
97	12.07.19	<p>3) di confermare che il possesso del requisito richiesto, in caso di RTI, si intenda soddisfatto qualora un unico membro del raggruppamento sia in possesso della certificazione UNI CEI 11352.</p>	<p>I requisiti tecnici di carattere soggettivo, tra i quali deve essere annoverata la certificazione di qualità, devono essere posseduti singolarmente da ciascuna impresa, a meno che non risulti che essi siano incontestabilmente riferiti solo ad una parte delle prestazioni, eseguibili da alcune soltanto delle imprese associate</p>
98	15.07.19	<p>Con riferimento al primo capoverso dell'art 6 dello Schema di Convenzione, facente parte della lex specialis di gara, che di seguito si riporta: "A garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, l'Appaltatore dovrà costituire, a favore di Azienda Zero e di ciascuna Azienda Sanitaria contraente, un deposito cauzionale calcolato sull'importo del contratto che l'Azienda Sanitaria andrà a sottoscrivere, di importo pari al 10% del valore della fornitura (al netto degli oneri fiscali), secondo le modalità e i termini previsti dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016", con la presente si chiede di confermare che il deposito cauzionale sia unico per ciascun lotto oggetto di partecipazione, con beneficiario Azienda Zero e ciascuna Azienda Sanitaria contraente, di importo pari al 10% del valore della Convenzione, salvo incrementi, ai sensi dell'art 103 del D.Lgs. 50/2016.</p> <p>In considerazione degli importi coinvolti e dei conseguenti impegni fideiussori richiesti a ciascun partecipante al singolo lotto di gara, che presuppongono delle tempistiche non immediate di gestione e rilascio delle relative pratiche da parte delle compagnie assicurative e visto l'approssimarsi del periodo di vacanze agostano coincidente con la chiusura delle compagnie medesime, si invita cortesemente la S.V. a fornire il presente chiarimento in tempi celeri.</p>	<p>Si conferma quanto richiesto.</p>
99	15.07.19	<p>Nel Disciplinare di gara, all'articolo 4 - Garanzia Provvisoria vengono indicati gli importi delle cauzioni provvisorie suddivisi per singolo lotto, calcolati sul 2% degli importi complessivi dei vari lotti.</p> <p>Facciamo presente che, ad accezione del lotto 5 il cui importo complessivo risulta corretto, tutti gli altri importi indicati in tale articolo sono sensibilmente diversi dagli importi complessivi indicati a pagina 7 "Suddivisione in lotti" del Disciplinare di gara e da quelli indicati nel Bando di gara.</p> <p>Conseguentemente anche gli importi delle cauzioni provvisorie richieste risultano non conformi al 2% degli importi complessivi stimati posti a base di gara.</p> <p>Chiediamo cortesemente di precisare quali siano gli importi corretti delle cauzioni.</p>	<p>Si confermano gli importi relativi ai lotti da 1 a 4; quanto al lotto 5, l'importo corretto da considerare è € 228.517.715,46 la cui cauzione al 2% corrisponde a € 4.570.354,30.</p>

**PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA GESTIONE ENERGETICA E TECNOLOGICA INTEGRATA DEGLI IMPIANTI DELLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE DEL VENETO (GETIS)**

**CHIARIMENTI - Parte II**

100	23.07.2019	<p>Con la presente si chiede conferma che, in caso di partecipazione alla procedura in forma di RTI, la quota del 30% di svolgimento di servizi analoghi a favore di strutture sanitarie pubbliche e private, di cui al punto k) dell'elenco puntato a pag. 14 del Disciplinare di gara, debba essere soddisfatto dal RTI nel suo complesso, ossia possa essere integralmente e complessivamente posseduto anche da solo una delle imprese del RTI e per l'intero quantitativo richiesto in gara.</p> <p>Preso atto che la scadenza di presentazione delle offerte è stata fissata al 3 settembre 2019, giova dare evidenza della potenziale grave criticità riconducibile all'antecedente periodo di festività del mese di agosto, durante il quale la quasi totalità degli istituti eroganti le fidejussioni per le cauzioni provvisorie necessarie alla partecipazione alla procedura sono chiusi o, in rari casi, operano a regimi fortemente ridotti.</p> <p>Considerata la delicatezza e importanza della procedura, si sottolinea come sia a nostro avviso indispensabile posticipare la data di presentazione delle offerte almeno di 45 gg., concordemente all'attività programmatica di Codesto III.mo Ente, al fine di consentire alle concorrenti di operare con gli Istituti a piano regime per le richieste di emissione dei documenti di cui sopra, la cui costituzione dipende senz'altro dalla definizione degli eventuali RTI che, ad oggi, non è peraltro in alcun modo possibile prevedere, in quanto risultano in larga parte dipendenti dalla pubblicazione di eventuali chiarimenti.</p>	<p>In caso di RTI di tipo orizzontale (pag. 42 del Disciplinare), si precisa che il requisito inerente i servizi analoghi, di cui almeno il 30% a favore di strutture sanitarie pubbliche e/o private, deve essere posseduto dalla capogruppo in misura maggioritaria senza percentuali minime in capo alle mandanti;</p> <p>In caso di RTI verticale il requisito inerente i servizi analoghi, di cui almeno il 30% a favore di strutture sanitarie pubbliche e/o private, nella prestazione principale dovrà essere dimostrato esclusivamente dalla mandataria; il requisito inerente i servizi analoghi per le prestazioni secondarie dovrà essere dimostrato dalle mandanti esecutrici o da quest'ultime unitamente alla mandataria.</p>
101	23.07.2019	<p>Rif. Disciplinare – Pag. 14 – Documentazione Amministrativa – requisito lettera k): di aver realizzato complessivamente, nel triennio antecedente la pubblicazione del Bando di gara (anni 2016-2017-2018), servizi analoghi di cui almeno il 30% a favore di strutture sanitarie pubbliche e/o private, per importi al netto dell'IVA,</p> <p>Quesito n. 1</p> <p>Con riferimento al requisito di fatturato richiesto, si chiede cortesemente conferma che, nell'ipotesi di partecipazione in forma di Raggruppamento Temporaneo il requisito relativo al fatturato specifico per servizi analoghi possa essere posseduto interamente dalla Società Capogruppo/Mandataria e che la Mandante possa quindi partecipare alla compagine possedendo un fatturato analogo pari a zero;</p>	<p>In caso di RTI di tipo orizzontale (pag. 42 del Disciplinare), si precisa che il requisito inerente i servizi analoghi, di cui almeno il 30% a favore di strutture sanitarie pubbliche e/o private, deve essere posseduto dalla capogruppo in misura maggioritaria senza percentuali minime in capo alle mandanti;</p> <p>In caso di RTI verticale il requisito inerente i servizi analoghi, di cui almeno il 30% a favore di strutture sanitarie pubbliche e/o private, nella prestazione principale dovrà essere dimostrato esclusivamente dalla mandataria; il requisito inerente i servizi analoghi per le prestazioni secondarie dovrà essere dimostrato dalle mandanti esecutrici o da quest'ultime unitamente alla mandataria.</p>
102	23.07.2019	<p>Quesito n. 2</p> <p>Al fini della comprova del possesso del requisito di fatturato analogo, si chiede di confermare la possibilità per il concorrente di poter produrre, alternativamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dichiarazione, formulata ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 D.P.R.445/2000 con le modalità di cui all'art. 38 D.P.R. 445/2000, rilasciata da Revisore Contabile o Società di Revisione o dal Collegio Sindacale della Società dotato degli opportuni requisiti ai fini del controllo contabile ovvero nell'ambito del suo potere di vigilanza, attestante l'importo) e la tipologia dei fatturati specifici dichiarati in sede di partecipazione;</li> <li>• produzione di certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni e/o dichiarazioni dei privati, che attestino la prestazione eseguita a proprio favore - con indicazione dei relativi importi, date e la tipologia del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione.</li> </ul>	<p>Si conferma quanto specificato, precisando che la comprova del requisito è ammessa secondo le disposizioni di cui all'Allegato XVII, parte II, del Codice.</p>